



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 21/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 18 gennaio 2016, n. 16

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Apigliani" del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 13 part.Ile 358 e 566 di ha 1.19.33 (cava A) e part.Ile 27, 33, 34, 111, 121, 122, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 181 e 184 di ha 3.76.11 (cava B) per una superficie complessiva di ha 4.95.44, di cui ha 4.61.20 interessati dall'attività estrattiva.

Ditta Nuzzo Antonio s.r.l. con sede legale in Lecce alla Via Gentile n. 25.

L'anno 2016, addì 18 del mese di gennaio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il DPGR 443 del 31-07-2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02-11-2015;

VISTA la DGR 2028 del 10-11-2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'interim della direzione della Sezione Ecologia;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo Lefons, così come meglio specificate nel citato atto;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 01 del 07-01-2016 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza del 15-10-2014, agli atti di questo Servizio al prot. n. 11553 del 27-11-2013, la Ditta Nuzzo Antonio s.r.l., ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione della cava di pietra leccese sita in località “Apigliani” del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 13 part.lla 358 e 566 di ha 1.19.33 (cava A) e part.lla 27, 33, 34, 111, 121, 122, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 181 e 184 di ha 3.76.11 (cava B) per una superficie complessiva di ha 4.95.44, di cui ha 4.61.20 interessati dall'attività estrattiva;

2. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 11007 del 30-07-2015, ha comunicato che sulle aree interessate non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed, in particolare con le NTA del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30-11-2005 e s.m.i.;

- Il Dirigente dell'Ufficio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 3468 del 28-04-2015, ha comunicato che i terreni interessati non risultano gravati da Uso Civico;

- Il Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia, con nota n. 13020 del 19-11-2015, ha comunicato che nell'area interessata non sono state individuate attestazioni di superficie che inducano ad ipotizzare un'antica frequentazione antropica. Tuttavia vista la vicinanza della zona destinata all'attività estrattiva in argomento all'insediamento medioevale di Apigliano (appena %00 metri) si ritiene che il suddetto elaborato non possa considerarsi esaustivo anche in considerazione della segnalata fitta vegetazione spontanea che ha limitato la visibilità del suolo. Pertanto, al fine di evitare eventuali interferenze, nel corso dei lavori, con resti di interesse storico-archeologico celati nel sottosuolo si ritiene che tutti gli interventi di scavo, fino al piano di roccia, debbano essere costantemente seguiti da un archeologo di comprovata esperienza il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione di questa Soprintendenza. Il professionista incaricato dovrà anche produrre e consegnare alla scrivente, la documentazione degli scavi eseguiti in supporto cartaceo e informatico;

- Il Responsabile del Settore affari tecnici del Comune di Martano (Le), con Determinazione n. 249 del 16-11-2015, ha comunicato che:

- l'intervento proposto interessa un'area di mq 49.544 con una superficie di scavo di mq 46.120, in parte

in zona "E1 - zona agricola produttiva normale" del vigente PRG;

- il territorio circostante è interessato da altre attività estrattive;
- non produce rifiuti;
- non ricade in zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica o in terreni con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- non interessa alcuno dei c.d. "ulteriori contesti" nell'ambito del PPTR approvato dalla G.R. con delibera n. 176 del 15-02-2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23-03-2015;
- anche se, formalmente, comporta rilevante trasformazione del paesaggio, ex art. 89 co. I lett. B2) delle NTA al PPTR, non è assoggettabile a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica perché esclusiva competenza comunale ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. n. 11/2001;
- l'impatto ambientale può considerarsi potenzialmente poco significativo sia per quanto riguarda la grandezza che la complessità;

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, ritiene di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A. il progetto di coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Apigliani" in agro di Martano (Le), per una superficie complessiva di mq 49.544 mq, in catasto al foglio 13 part. Ie 27, 33, 34, 111, 121, 122, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 181, 184, 358 e 566, proposto dalla Ditta Nuzzo Antonio s.r.l., in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente.

Inoltre l'intervento proposto non è soggetto né al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica in quanto non interferisce con beni Paesaggistici così come individuati all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR né al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità in quanto non comporta modifica dello stato dei luoghi degli Ulteriori Contesti così come individuati all'art. 38 comma 3.1 delle NTA del PPTR e non comporta rilevante trasformazione del paesaggio.

- Con perizia giurata agli atti di questo Ufficio al prot. 17209 del 18-12-2015, il legale rappresentante della Ditta ed i tecnici incaricati asseverano che l'area interessata:

- Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza di Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici;
- Non è gravata da vincolo idrogeologico e non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela del SETTORE FORESTE - RISORSE AGROALIMENTARI della Regione Puglia;
- In riferimento al PAI dell'AdB della Puglia sulla base dell'ultimo aggiornamento della Cartografia al 25-11-2015 risulta che:
 - a) non ricade in aree a pericolosità idraulica;
 - b) non ricade in aree a pericolosità Geomorfologica;
 - c) non interferisce con il reticolo Idrografico;
- Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (siti di importanza comunitaria -SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zona di Protezione Speciale ZPS);
- Non ricade in aree protette regionali ex L.R. n. 19/97 e statali ex legge 394/91;
- L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione, alla Ditta Nuzzo Antonio s.r.l., per la coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Apigliani" del Comune di Martano (LE), in catasto al foglio 13 part.lla 358 e 566 di ha 1.19.33 (cava A) e part.lla 27, 33, 34, 111, 121, 122, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 181 e 184, stesso foglio, di ha 3.76.11 (cava B) per una superficie complessiva di ha 4.95.44, di cui ha 4.61.20 interessati dall'attività estrattiva.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare, fino al 31-12-2025, la Ditta Nuzzo Antonio s.r.l., alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Apigliani" del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 13 part.lla 358 e 566 di ha 1.19.33 (cava A) e part.lla 27, 33, 34, 111, 121, 122, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 181 e 184, stesso foglio, di ha 3.76.11 (cava B) per una superficie complessiva di ha 4.95.44, di cui ha 4.61.20 interessati dall'attività estrattiva;

2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da X vertici da I a X per la cava A e per la cava B delimitata da XXIX vertici da I a XXIX da Individuarsi con altrettanti piastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2016), il numero di individuazione del pilastrino così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, che qui si intendono integralmente trascritti e del presente Atto Dirigenziale o di altri che fossero impartiti dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive;
4. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
- a. La ditta deve trasmettere alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;
 - b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio al prot. 11553 del 27-11-2014;
 - c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
 - d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
 - f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
 - h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 100.000,00 (Centomila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi del D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
 - i. Il presente provvedimento è valido fino al 31.12.2025, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
 - j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
 - k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
 - l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
 - L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non

preventivamente autorizzato;

m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;

n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta Nuzzo Antonio s.r.l. ed al Sindaco del Comune di Martano (Le);

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons